



*FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI*

REGOLAMENTO PER I VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Versione del documento	
Versione del documento	2.0
Data ultimo aggiornamento	15/12/2022

FONDO PENSIONE ALIFOND
REGOLAMENTO PER I VERSAMENTI AGGIUNTIVI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 - Con il presente regolamento il Fondo Pensione ALIFOND dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/05 in materia di contribuzione aggiuntiva.

ARTICOLO 2 – VERSAMENTI AGGIUNTIVI

2.1 – È fatta salva la facoltà del lavoratore aderente e del datore di lavoro associato a ALIFOND di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 8 dello Statuto.

2.2. – Il versamento aggiuntivo potrà essere:

- A. periodico (tramite il datore di lavoro con prelievo dalla busta paga);
- B. una tantum (contributi volontari effettuati direttamente dall'aderente).

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PERIODICA DA PARTE DEL LAVORATORE ADERENTE

3.1 - Il lavoratore che intendesse effettuare i versamenti periodici di cui al precedente art. 2 potrà farlo in sede di compilazione del MODULO DI ADESIONE al Fondo o, nell'ipotesi di adesione per conferimento tacito del TFR, in sede di compilazione del modulo per l'attivazione della contribuzione, indicando una misura sostitutiva rispetto al minimo previsto dal proprio CCNL di riferimento tempo per tempo vigente.

3.2 – Il versamento aggiuntivo avrà periodicità mensile, analogamente a quanto previsto per i contributi di cui all'art. 8 dello Statuto.

3.3 – La comunicazione degli importi aggiuntivi di cui al presente articolo avverrà nella lista di contribuzione mensile inviata dall'azienda entro il giorno 15 del mese successivo; la contribuzione aggiuntiva sarà qualificata quale contribuzione di fonte dipendente.

3.4 – Il versamento degli importi a ALIFOND avverrà a mezzo bonifico entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza della lista di contribuzione comunicata. Qualora il giorno 15 cada in un giorno non lavorativo, il versamento avverrà entro il primo giorno lavorativo successivo.

**ARTICOLO 4 – MODALITA' DI VARIAZIONE (IN AUMENTO O DIMINUZIONE)
DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PERIODICA DA PARTE DEL
LAVORATORE ADERENTE**

4.1 – Il lavoratore aderente che intendesse variare l'aliquota contributiva prescelta con le modalità di cui al comma 3.1, fermo restando che l'importo indicato non potrà essere inferiore all'ammontare minimo previsto dal CCNL di riferimento tempo per tempo vigente, ossia l'1%, dovrà compilare l'apposito "MODULO VARIAZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO ADERENTE" (Mod.VC), reperibile nella sezione "Modulistica" sul sito del Fondo Pensione ALIFOND – www.alifond.it, esprimendo una percentuale che sostituirà quella precedentemente prescelta e che comunque in ogni caso assorbirà l'ammontare minimo previsto dal CCNL di riferimento tempo per tempo vigente. L'importo sarà indicato in misura percentuale della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR.

4.2 – La richiesta della variazione dell'aliquota del versamento contributivo potrà essere presentata una sola volta all'anno; l'operatività esecutiva di tale richiesta decorrerà dalla prima busta paga utile.

**ARTICOLO 5 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE
AGGIUNTIVA PERIODICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO**

5.1 – Il datore di lavoro che definisca a livello aziendale (regolamento/accordo) una contribuzione a suo carico maggiore di quella prevista dal CCNL di riferimento tempo per tempo vigente dovrà darne comunicazione scritta al Fondo allegando il testo del regolamento/accordo aziendale.

5.2 – Il versamento aggiuntivo avrà periodicità mensile, analogamente a quanto previsto per i contributi di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto.

5.3 – La richiesta della variazione dell'aliquota del versamento contributivo potrà essere presentata in qualsiasi momento, compilando l'apposito "MODULO VARIAZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DATORE" (ModVAzienda01), reperibile nella sezione "Modulistica" sul sito del Fondo Pensione ALIFOND – www.alifond.it, esprimendo una percentuale che sostituirà quella precedentemente indicata, fermo restando l'ammontare minimo previsto dal CCNL di riferimento tempo per tempo vigente.

5.4 – La comunicazione degli importi aggiuntivi di cui al presente articolo avverrà nella lista di contribuzione mensile inviata dall'azienda entro il giorno 15 del mese successivo; la contribuzione aggiuntiva sarà qualificata quale contribuzione di fonte datoriale.

5.5 – Il versamento degli importi ad ALIFOND avverrà a mezzo bonifico entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza della lista di contribuzione comunicata. Qualora il giorno 15 cada in un giorno non lavorativo, il versamento avverrà entro il primo giorno lavorativo successivo.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA UNA TANTUM DA PARTE DEL LAVORATORE ADERENTE

6.1 – Il lavoratore aderente che intenda effettuare i versamenti *una tantum* di cui al precedente art. 2.2, punto B, dovrà far pervenire al Fondo Pensione apposita comunicazione in tal senso.

6.2 – Per adempiere alla formalità di cui al comma che precede, sarà sufficiente collegarsi alla propria area riservata iscritti, entrare nella sezione CONTRIBUZIONE, cliccare sul tasto EFFETTUA UN VERSAMENTO VOLONTARIO e inserire la data del bonifico (comunque mai antecedente alla data in cui si sta effettuando l'operazione online) e l'importo versato. La ricevuta dell'operazione, che l'aderente può salvare, verrà automaticamente acquisita da Alifond in forma telematica, senza necessità di inoltrare alcun modulo o altro documento al Fondo.

6.3 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a “ALIFOND - Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini”, ubicato presso BFF Bank SpA - codice IBAN:

CODICE PAESE	CHEK DIGIT	CIN	ABI	CAB	C/C
IT	92	L	05000	01600	CC0018517000

6.4 – Il predetto bonifico dovrà altresì riportare la seguente causale “contributi volontari previdenziali”, seguita dal codice fiscale dell'aderente.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA UNA TANTUM DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

7.1 – È data facoltà anche al datore di lavoro di effettuare dei versamenti *una tantum*, a favore dei propri lavoratori dipendenti aderenti al Fondo Pensione.

7.2 – Per adempiere alla formalità di cui al comma che precede, il datore di lavoro dovrà far pervenire al Fondo Pensione apposita comunicazione in tal senso, compilando l'apposito “MODULO VERSAMENTO UNA-TANTUM DI FONTE DATORIALE” (ModCVAzienda), reperibile nella sezione “Modulistica” sul sito del Fondo Pensione ALIFOND – www.alifond.it.

La compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla posizione individuale del lavoratore indicato nel predetto modulo.

7.3 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a “ALIFOND - Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria alimentare e dei settori affini”, ubicato presso BFF Bank SpA - codice IBAN:

CODICE PAESE	CHEK DIGIT	CIN	ABI	CAB	C/C
IT	92	L	05000	01600	CC0018517000

7.4 – Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all’indicazione della banca che lo ha disposto, la causale “contributi volontari previdenziali”, seguita dal codice identificativo dell’azienda assegnato dal Fondo Pensione.

7.5 – Copia dell’ordine di bonifico effettuato andrà spedita al Fondo Pensione unitamente al modulo succitato.

ARTICOLO 8 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

8.1 – I versamenti di cui all’art. 2 saranno investiti nel comparto in cui confluiscono i contributi di cui all’art. 8, comma 2, dello Statuto.